

Il commercialista telematico

L'altalena impazzita di Gerico 2007

***Con gli studi di settore “aggiornati”
possibile recuperare i versamenti in eccesso***

a cura di Tonino Morina

***Esperto fiscale del Sole 24-Ore
docente della scuola superiore di Economia e Finanze Roma***

La straordinaria operazione “studi di settore” che coinvolge quasi cinque milioni di imprese e professionisti è diventata un grande rompicapo. Soprattutto quest’anno, con le complicazioni che hanno interessato l’operazione di Unico 2007, per i redditi del 2006. Per i contribuenti soggetti agli studi di settore è stato un continuo tormento, tra modifiche, novità, comunicati stampa e correzioni dell’ultima ora, con decreti pubblicati fino a metà luglio, cioè dopo che era scaduto il termine del 9 luglio 2007 per eseguire i versamenti dell’Unico 2007, senza maggiorazione.

Differimento di 20 giorni valido anche per i contributi Inps

Si precisa che lo spostamento di 20 giorni dei pagamenti, dal 18 giugno al 9 luglio 2007, a favore dei contribuenti interessati dagli studi di settore riguarda tutti i “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, modello Unico 2007. Il differimento si applica anche per i contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”, dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non “trasparenti”), artigiane o commerciali, che sono interessate dalla proroga a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore. Per questi

Il commercialista telematico

contribuenti, i versamenti dell'Unico, in scadenza ordinaria al 18 giugno 2007 (termine scaduto), possono essere fatti: entro il 9 luglio (termine scaduto), senza alcuna maggiorazione; dal 10 luglio all'8 agosto, con lo 0,40% in più. Questi chiarimenti sono stati forniti dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 173/E del 16 luglio 2007, in merito alla proroga di 20 giorni dei termini di versamento a favore dei soggetti interessati dagli studi di settore. Il differimento di 20 giorni per i pagamenti di Unico 2007, che è diventato ufficiale con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2007, vale per le imprese e i professionisti che applicano gli studi di settore, persone fisiche partecipanti compresi. Il differimento vale anche per chi deve la maggiorazione del 3%, aumentata dello 0,4% per i pagamenti dal 9 luglio all'8 agosto, applicabile per l'adeguamento delle entrate contabilizzate a quelle presunte dagli studi in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi e entrate contabili. Per contribuenti che applicano gli studi di settore si intendono quelli con entrate non superiori a 5.164.569 euro (10 miliardi delle vecchie lire) per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi studi. Lo "spostamento" di 20 giorni vale anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore, e cioè per i soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Per l'agenzia delle Entrate, il differimento di 20 giorni si estende anche ai versamenti dei contributi previdenziali Inps dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non "trasparenti"), artigiane o commerciali, che sono interessate dalla proroga. Infatti, poiché questi soci, iscritti nelle gestioni

Il commercialista telematico

previdenziali dell'Inps, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo dopo la scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Operazione "recupero" per chi ha pagato di più

Il fatto curioso è che con le novità recate dal decreto del 4 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007, gli studi di settore sono diventati meno esigenti in caso di entrate contabilizzate inferiori a quelle stimate dallo strumento induttivo Gerico 2007 (gestione dei ricavi e compensi), cioè il prodotto informatico che consente il calcolo della congruità e la verifica dei limiti relativi al regime di marginalità per i 206 studi approvati per l'anno 2006. Poiché queste novità sono diventate ufficiali il 13 luglio 2007, ci sono dei contribuenti che hanno già pagato entro il 9 luglio 2007 e che con l'ultima versione "2.0.0" di Gerico avrebbero potuto fare un adeguamento minore di quello stimato dalla vecchia versione. Insomma, questi contribuenti probabilmente avrebbero fatto meglio a rispettare il vecchio detto "per pagare e per morire, c'è sempre tempo", perché, quasi sempre, pagare prima non conviene. La nuova versione di Gerico, del 18 luglio 2007, che tiene conto delle modifiche apportate agli studi, comprese quelle recate dal nuovo comma 1-bis, dell'articolo 4 del decreto 20 marzo 2007, introdotto dall'articolo 1 del decreto del 4 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007, può infatti richiedere un minore adeguamento delle entrate contabilizzate rispetto al vecchio programma. Per chi ha già pagato si può quindi aprire la via del recupero delle somme versate in più. Peraltro, anche se sono stati eseguiti i versamenti, la dichiarazione Unico 2007, nella

Il commercialista telematico

maggioranza dei casi, non è stata ancora presentata, visto che per i contribuenti soggetti agli studi di settore il termine di scadenza per la presentazione in via telematica è fissato al 1° ottobre 2007.

Come si possono recuperare le eccedenze pagate in più

Chi ha già eseguito i versamenti, pagando più di quanto esige la versione di Gerico “2.0.0”, potrebbe recuperare le somme versate in eccesso, rielaborando la dichiarazione Unico 2007, adattata alle nuove richieste del prodotto informatico. La rielaborazione della dichiarazione si potrebbe rilevare necessaria considerato che, al momento dell’invio telematico di Unico 2007, si dovrà comunque usare il nuovo modulo di controllo telematico relativo agli studi di settore allegati ad Unico, che tiene conto delle modifiche apportate con la predetta versione “2.0.0”. La dichiarazione con gli importi più elevati rispetto alla versione Gerico “2.0.0” potrebbe comportare degli errori bloccanti, che si possono superare, confermando la dichiarazione da inviare. Insomma, visto che si è pagato in più, il “blocco” si può superare, forzando l’invio della dichiarazione.

Recupero dei saldi 2006 nel quadro RX

Sono diverse le modalità per recuperare le somme pagate in più, a seconda si tratti di saldi per l’anno 2006, di prima rata di acconto per il 2007, di Iva o della eventuale maggiorazione del 3%, dovuta nel caso di scostamento superiore al 10% tra le entrate adeguate agli studi di settore e quelle contabilizzate. Per i saldi del 2006, le maggiori somme versate possono essere recuperate, indicando le eccedenze nel quadro RX dell’Unico 2007. Tutte le dichiarazioni annuali dei redditi, Unico persone fisiche (ex modello 740), società di persone e soggetti assimilati (ex 750), società di capitali ed enti commerciali (ex 760), enti non commerciali (ex 760Bis), contengono il riepilogo delle compensazioni e dei rimborsi, che si eseguono nel quadro

Il commercialista telematico

RX. Nel modello Unico 2007 PF, persone fisiche, il quadro RX è suddiviso in tre sezioni:

- la prima, relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla stessa dichiarazione Unico 2007 PF;
- la seconda, relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della dichiarazione Unico 2007 PF;
- la terza, relativa al versamento annuale Iva 2006.

La persona fisica che ha eseguito i saldi del 2006, versando somme superiori a quelle risultanti dalla dichiarazione, deve indicare l'importo versato in eccedenza nella seconda colonna della prima sezione. In questo modo, può recuperare subito le eccedenze versate in più a titolo di Irpef, addizionale regionale e comunale, Iva e Irap. L'importo degli eventuali contributi previdenziali versati in più si indica nello specifico quadro RR, riservato al calcolo dei "contributi previdenziali", al rigo RR4, colonna 2, o rigo RR11, colonna 2, "eccedenza di versamento a saldo".

Recupero acconti 2007, Iva e maggiorazione del 3%

I contribuenti che hanno già eseguito il primo acconto per il 2007 possono recuperare l'eventuale eccedenza di versamento, riducendo l'importo dovuto per il secondo acconto entro il 30 novembre 2007. Il discorso è più complicato nel caso in cui il contribuente ha eseguito un versamento a titolo di adeguamento Iva agli studi, usando il codice tributo 6494, e l'importo pagato è superiore a quello dovuto, applicando la nuova versione "2.0.0" di Gerico 2007. In questo caso, il contribuente, per recuperare in tempi brevi l'eccedenza di versamento, può presentare un'istanza all'ufficio locale delle Entrate, chiedendo di imputare l'importo versato in più ad altri codici tributo. Ad esempio, può chiedere di attribuire l'importo pagato in più a un codice tributo relativo ad acconti dovuti per il 2007, in modo da recuperare

Il commercialista telematico

entro novembre l'eccedenza versata in più, riducendo la seconda frazione di acconto dovuta entro il 30 novembre. Può anche chiedere di attribuire l'eccedenza di versamento al saldo Iva relativo al 2006 o a un altro saldo di imposte e, se non sono imposte dovute, recuperare subito il maggiore importo, indicandolo nel quadro RX, come eccedenza di versamento a saldo 2006. Per quanto riguarda la maggiorazione del 3%, applicabile nel caso di scostamento superiore al 10% tra le entrate adeguate agli studi di settore e quelle contabilizzate, se, con la nuova versione di Gerico, lo scostamento si riduce a un importo non superiore al 10%, il contribuente può recuperare anche l'importo già pagato e non più dovuto. Può farlo, seguendo le stesse modalità sopra indicate per recuperare l'eccedenza di versamento per l'adeguamento Iva agli studi di settore.

Nel quadro RX, gli importi a credito indicati a colonna 1 dei righi da RX1 a RX6, sommati a quelli indicati a colonna 2 dei righi da RX1 a RX11, devono essere ripartiti tra le colonne 3 "credito di cui si chiede il rimborso" e/o 4 "credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" dei righi da RX1 a RX11.

Questa ripartizione si esegue, indicando nei righi da RX1 a RX11:

- nella colonna 3, l'importo, di cui alle colonne 1 e 2, per il quale si chiede il rimborso;
- nella colonna 4, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 da usare in compensazione e/o da computare in detrazione nell'anno successivo; questo importo è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato, usando l'F24, sia

Il commercialista telematico

di quello che sarà o è già stato usato per diminuire i versamenti relativi al 2007 senza esporre la compensazione nel modello F24.

Le informazioni della nuova versione Gerico

La versione Gerico 2007 (gestione dei ricavi e compensi), “2.0.0” del 18 luglio 2007, segnala l’informazione:

- di congruità, se il soggetto dispone del ricavo dichiarato maggiore o uguale al maggior valore tra il ricavo minimo con indicatori e il ricavo puntuale costruito in assenza di applicazione degli indicatori di normalità economica;
- di non congruità, in caso contrario.

In quest’ultimo caso, il prodotto Gerico visualizza, all’atto del calcolo:

- il ricavo o compenso minimo con indicatori, nel caso in cui quest’ultimo risulta maggiore del ricavo o compenso puntuale senza indicatori;
- il ricavo o compenso minimo e il ricavo o compenso puntuale, cioè la tradizionale analisi della congruità, nel caso in cui il ricavo o compenso puntuale, senza indicatori, risulta pari o superiore al ricavo o compenso minimo, con indicatori.
- Il maggior ricavo, così determinato:
 - a) nel caso in cui il ricavo minimo con indicatori di normalità risulti maggiore del ricavo puntuale costruito in assenza di applicazione degli indicatori di normalità economica, il maggior ricavo sarà pari alla differenza tra il ricavo minimo con indicatori e il ricavo dichiarato; in caso di incoerenza rispetto all’indicatore di normalità “Gestione del

Il commercialista telematico

magazzino”, verranno visualizzati il maggior volume d'affari Iva e il maggior ricavo ai fini delle imposte dirette e Irap;

- b) nel caso in cui il ricavo puntuale costruito in assenza di applicazione degli indicatori di normalità economica risulta maggiore del ricavo minimo con indicatori di normalità, il maggior ricavo sarà pari alla differenza tra il ricavo puntuale costruito in assenza di applicazione degli indicatori di normalità economica ed il ricavo dichiarato.

Le sorprese infinite degli studi di settore

Alla prova dei fatti, cioè il confronto tra i dati contabili e Gerico, va anche segnalato che gli studi di settore non finiscono mai di sorprendere. Certi risultati, oltre ad essere sorprendenti, non hanno alcuna giustificazione logica. E' infatti paradossale che, in presenza degli stessi dati di base e dello stesso studio, il compenso puntuale di riferimento varia con il variare dei compensi dichiarati. Ad esempio, per alcuni professionisti, in presenza di compensi contabili per 70mila euro, il compenso puntuale di riferimento è 75mila euro. Con gli stessi elementi contabili e gli stessi dati strutturali, se il compenso contabile è di 100mila euro, logica vuole che il compenso puntuale di riferimento rimanga 75mila euro; curiosamente, il compenso puntuale di riferimento diventa 102mila euro, chiedendo cioè un adeguamento di 2mila euro a chi ha dichiarato 30mila euro in più rispetto al contribuente con 70mila euro di compensi. Succede anche il contrario, nel senso che, sempre indicando gli stessi elementi contabili e gli stessi dati strutturali, in caso di compensi contabili per 40mila euro, il compenso puntuale di riferimento è 48mila euro. Insomma, è vero che più si dichiara e meno viene chiesto come adeguamento, ma è ingiustificato che, in presenza degli stessi dati, lo studio indichi un compenso puntuale di riferimento diverso, a seconda del compenso contabile dichiarato. Queste anomalie si

Il commercialista telematico

ripetono da qualche anno, a partire dal programma Ge.ri.co. 2005 (gestione dei ricavi e compensi), per i compensi e redditi dell'anno 2004. Che siano anomalie ingiustificate è dimostrato dal programma Ge. ri. co. 2004, per i compensi e redditi dell'anno 2003, che in caso di compensi dichiarati inferiori manteneva inalterato, così come deve essere, il compenso puntuale di riferimento.

L'altalena impazzita degli studi

Con il programma Ge. ri. co. 2007, per le entrate e i redditi dell'anno 2006, si assiste quindi a una ingiustificata altalena del compenso puntuale di riferimento, che varia al variare dei compensi dichiarati, fermi restando tutti gli altri elementi contabili e strutturali. Si può fare l'esempio di un ragioniere tenuto alla compilazione dello studio di settore UK05U, che ha iniziato l'attività nel 1981, e che esercita a Brescia. I suoi elementi contabili dell'anno 2006 sono i seguenti: valore dei beni strumentali, 11.108 euro; compensi corrisposti a terzi, 1.000 euro; consumi, 1.908 euro; altre spese, 7.880 euro; quote di ammortamento, 142 euro, compensi dichiarati 74.284 euro. Il volume d'affari contabile è di 77.255 euro e l'Iva relativa è di 15.451 euro. L'esito dello studio di settore UK05U è "non congruo". Il compenso puntuale di riferimento è di 78.975 euro, rispetto ai compensi contabili di 74.284 euro. In pratica, viene chiesto un adeguamento di 4.691 euro (78.975 meno 74.284).

L'aumento dei compensi cambia il "puntuale di riferimento"

Con lo stesso studio, senza modificare nulla dei predetti elementi contabili, lasciando inalterati i dati strutturali e gli altri dati ed elementi specifici, variando i compensi dichiarati da 74.284 euro a 84.284, cambia anche il compenso puntuale di riferimento che passa da 78.975 euro a 87.839 euro. In questo caso è chiesto un adeguamento di 3.555 euro (87.839 meno 84.284), circa mille euro in meno rispetto al contribuente che dichiara

Il commercialista telematico

compensi per 74.284 euro, ma senza considerare che il compenso dichiarato di 84.284 euro è di circa 6mila euro in più del compenso puntuale di riferimento richiesto per il contribuente che aveva dichiarato 10mila euro di compensi in meno.

I compensi ridotti abbassano il “puntuale di riferimento”

Nel caso di compensi più bassi di quelli contabili di 74.284 euro, si abbassa anche il compenso puntuale di riferimento. Sempre lasciando inalterati tutti gli altri dati, variando i compensi dichiarati da 74.284 euro a 64.284, cambia anche il compenso puntuale di riferimento che passa da 78.975 euro a 70.185 euro. In questo caso è chiesto un adeguamento di 5.901 euro (70.185 meno 64.284), circa 1.300 euro in più rispetto al contribuente che dichiara compensi per 74.284 euro.

Un'altra grave incongruenza si verifica nel caso in cui, confermando tutti i dati, con il compenso contabile di 74.284 euro, ma inserendo 30mila euro di spese per dipendenti, il compenso puntuale di riferimento rimane sempre di 78.975 euro. Insomma, in questo caso, la spesa di 30mila euro per i dipendenti non ha alcuna influenza sul compenso puntuale di riferimento presunto dagli studi. In alcuni casi, riducendo i compensi dichiarati, il compenso puntuale di riferimento si abbassa di conseguenza, fino a ridurre il suo importo di ammontare inferiore alle spese sostenute.

L'adeguamento agli studi di settore non è obbligatorio

L'adeguamento agli studi non è un obbligo, ma, nello stesso tempo, le imprese e i professionisti soggetti agli studi rischiano l'accertamento del Fisco, se dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli presunti dal prodotto informatico Ge. ri. Co. (gestione dei ricavi o compensi). Rimane comunque fermo che l'adeguamento delle entrate contabilizzate a quelle presunte dagli studi o dai parametri non è obbligatorio. Al riguardo, la stessa agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa del 7 giugno 2007, ha

Il commercialista telematico

precisato che “gli studi di settore non sono uno strumento di accertamento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se ritengono che non rispecchiano la loro realtà. ...Pertanto tutti i contribuenti che, per qualsiasi ragione, ritengono di non rientrare nei parametri di congruità fissati dagli studi sono liberi di non adeguarsi”. Lo stesso direttore generale dell’agenzia delle Entrate, Massimo Romano, nel corso di un’audizione alla commissione finanze della Camera del 20 giugno 2007, ha affermato che gli studi “non sono uno strumento di accertamento automatico” e che agli uffici sono state date indicazioni precise affinché nel contraddittorio si tenga conto di “tutte le situazioni rappresentate dai contribuenti”, e in particolare della “cause di marginalità” dell’attività svolta. In ogni caso, prosegue il direttore, “chi dichiara correttamente, non deve preoccuparsi se non rientra nei parametri. Perché la legge chiede a tutti i contribuenti, sia soggetti agli studi che non, di pagare le imposte sui redditi effettivi”.

Chi dichiara il giusto non deve temere nulla

Il contribuente che dichiara il giusto, sia come entrate, sia come costi, non deve perciò preoccuparsi più di tanto per un eventuale invito al contraddittorio che può notificargli il Fisco sulla base delle entrate presunte dagli studi, di ammontare superiore a quelle dichiarate. Con un pò di buon senso, che deve essere reciproco, sia da parte del contribuente, sia degli uffici, è sempre possibile evitare un inutile contenzioso. Invece di applicare pedissequamente i parametri o gli studi, come se questi strumenti potessero misurare con assoluta certezza le entrate dei contribuenti, può essere più utile per l’ufficio un controllo analitico della contabilità relativa all’anno in cui le entrate dichiarate sono inferiori a quelle stimate dagli strumenti induttivi. Se dall’esame documentale, magari accompagnato dalla verifica dei conti bancari o postali, emerge che il contribuente ha registrato e

Il commercialista telematico

dichiarato correttamente sia le entrate sia le uscite, l'ufficio può procedere all'archiviazione dell'invito al contraddittorio basato sui parametri o sugli studi. In aggiunta all'esame documentale, gli uffici possono anche controllare se il tenore di vita del contribuente è in linea con i redditi dichiarati. Essi possono applicare il cosiddetto redditometro, che è lo strumento che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in base a una scelta e misurazione di certi elementi indicativi di capacità contributiva.

Redditometro più affidabile

Si deve anche osservare che, visti i tanti problemi che stanno creando gli studi di settore, probabilmente, lo strumento induttivo più affidabile è il redditometro, che, in caso di redditi dichiarati complessivamente insufficienti per il mantenimento di beni impegnativi, come auto di lusso, barche o altri beni e servizi, è sicuramente più attendibile degli altri strumenti induttivi, studi di settore compresi.

Il redditometro, che misura la ricchezza, più utile degli studi

La norma che ammette l'uso del redditometro è l'articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche. Il suo quarto comma stabilisce che l'ufficio può, in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. La determinazione induttiva del reddito può essere fatta dall'ufficio in relazione a elementi indicativi di capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta. Per quanto riguarda gli accertamenti emessi dal Fisco, nessuno strumento induttivo, parametri, redditometro o studi di

Il commercialista telematico

settore, può obbligare il contribuente a dichiarare più di quanto effettivamente incassa. Il contribuente può sempre difendersi dalle presunzioni del Fisco, fornendo la prova contraria, motivando e documentando idoneamente le ragioni per le quali la dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello presunto in base ai parametri o agli studi può ritenersi giustificata, in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'attività. La concreta incidenza dei fatti e delle circostanze rappresentate dal contribuente sulla capacità produttiva di ricavi o compensi dovrà formare oggetto di attenta valutazione da parte dell'ufficio, il quale dovrà farne esplicita menzione nell'atto di definizione, o nella motivazione dell'avviso di accertamento eventualmente notificato. Per il procedimento di controllo, è rilevante la fase di contraddittorio con il contribuente, che consente agli uffici di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata e di adeguare il risultato dell'applicazione dei parametri o degli studi di settore alla particolare situazione dell'impresa o della professione esercitata. Gli uffici devono perciò valutare con molta attenzione i fatti e le circostanze rappresentati dal contribuente, al fine di pervenire alla definizione dell'accertamento in sede amministrativa. Insomma, uffici e contribuenti devono fare di tutto per evitare la lite. Gli uffici sanno bene che in sede di contraddittorio il contribuente può anche dimostrare l'inapplicabilità dei parametri o degli studi di settore. Se le sue osservazioni saranno convincenti, l'ufficio deve archiviare gli atti di accertamento emessi in base ai predetti strumenti induttivi.

Tonino Morina

Luglio 2007